



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Procedure Concorsuali

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEL
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

Il Giudice

visto il ricorso proposto da

Stefano Canuso è nato a Genova il 29 settembre 1973 (c.f. CNS SFB 73P29 D969P) e risiede a Genova Via Largo Merlo 185/7

E da

Simona Monticelli è nata a Genova il 30 maggio 1978 (c.f. MNT SMN 78E70 D969F) e risiede a Genova Via Largo Merlo 185/7

Depositato in data 27.9.23 con cui è stata domandata l'apertura del procedimento di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti;

vista la documentazione allegata come integrata in data 9.11.23

sentito il debitore e l'OCC;

constatato che la domanda è corredata:

- dall'elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute e delle relative cause di prelazione;
- dall'elenco della consistenza e della composizione del patrimonio del consumatore,
- dall'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- dall'elenco delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- dall'elenco di tutte le entrate del debitore e del suo nucleo familiare con indicazione di quanto occorre al mantenimento proprio e della famiglia;



considerato che la relazione dell'OCC appare completa in quanto contiene:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- l'attestazione specifica di cui all'art. 67, comma 4 CCDI in quanto i debitori proponenti non intendono vendere l'immobile ipotecato ma pagarlo in misura sensibilmente superiore a quella oggi realizzabile dall'alternativa liquidatoria: questi i termini:



1) Alternatività liquidatoria del bene immobile e risparmio di spese derivante dalla mancata vendita.

A conforto della richiesta degli istanti di procedere all'omologa della proposta di accordo in alternativa alla ipotesi liquidatoria del bene immobile, si insiste sulla esistenza della condizione prevista ex art. 67 comma 4, evidenziando quindi come la proposta risulti essere vantaggiosa rispetto alla vendita all'incanto del bene immobile. Si rileva come in data 27/09/2023 sia pervenuto il rapporto iniziale del Professionista Delegato, Dott. Alberto Marchese, che ha fissato il prezzo base d'asta in linea con la perizia estimativa dell'Arch. Elisabetta Pandolfini e con un'offerta minima di euro 41.897,96, questo importo già di per se risulta essere inferiore all'importo di euro 50.896,00 che l'istituto di credito incasserebbe nel caso di omologa della proposta presentata, inoltre è necessario sottolineare che, lo stesso istituto, andrebbe a risparmiare anche le spese necessarie per proseguire nella procedura di vendita all'incanto.

In particolare, esse consistono limitatamente all'ipotesi di vendita al primo incanto:

- 1) Onorario professionista delegato alla vendita;
- 2) Eventuali spese di manutenzione e conservazione del bene;
- 3) Spese di pubblicità;
- 4) Spese per cancellazione iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.

Il compenso che si dovrà riconoscere all'incaricato alla vendita secondo tabelle professionali applicabili come da Decreto del Ministero della Giustizia 15/10/2015, n. 227 è stimabile come segue:

art. 2 n.1 lett. a punto 1) Euro 1.000,00=;



art. 2 n.1 lett. a punto2) Euro1.000,00=;
art. 2 n.1 lett. a punto3) Euro1.000,00=;
art. 2 n.1 lett. a punto3) Euro1.000,00=;
art.2 n.4 rimborso forfetario pari al 10% dell'importo del compenso totale di Euro 4.000,00=, pari ad Euro 400,00= e così per un totale di Euro 4.400,00= oltre a cassa di previdenza pari al 4% ed iva al 22% per un totale di euro 5.582,72.

Si dovranno inoltre sostenere spese a carico della procedura, comprensive di pubblicità sul portale delle vendite pubbliche Euro 205,00=, pubblicità su aste giudiziarie Euro 610,00=, notifiche Euro 128,46=, spese di cancellazione dei gravami per Euro 605,00=, marche da bollo Euro 32,00, per un totale di euro 1.580,46, per un totale complessivo verosimilmente stimabile in euro 7.163,18. In sostanza l'istituto di credito incasserà, nel caso si verifichi l'ipotesi poco probabile che l'immobile venga venduto al primo incanto al prezzo pieno di perizia, l'importo di euro 48.700,77, pari alla valutazione di euro 55.863,95 al netto delle spese da sostenere di euro 7.163,18, rispetto a quanto proposto pari ad euro 50.896,00. La convenienza del piano proposto rispetto all'ipotesi liquidatoria verrebbe ad essere maggiore ipotizzando verosimilmente un prezzo di vendita che si attesti tra il valore massimo della perizia di euro 55.863,96 e quello minimo fissato dal Delegato di euro 41.897,96 e quindi di euro 48.880,96, in tal caso l'istituto di credito incasserebbe al netto delle spese di euro 7.163,18, euro 41.717,78 rispetto a quanto proposto pari ad euro 50.896,00.

Proposta	Prezzo pieno	Prezzo medio	Spese	Incasso Netto	Vantaggio
50896,00	55863,95		7163,18	48700,77	2195,23
		48880,96		41717,78	9178,22

Gli importi sopra esposti risultano vantaggiosi anche in considerazione del tempo maggiore per la realizzazione dell'incasso da parte del creditore, rappresentato dalla dilazione in 69 rate, ed il vantaggio per l'istituto di credito sarà maggiore nel caso in cui il bene venga venduto agli incanti successivi al primo, ipotesi tutt'altro che improbabile.

Attestazione che deve ritenersi corretta e puntuale sul punto

constatata, altresì, l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII

ACCERTATA L'AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA E DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI PRESENTATO DA SIMONA MONTICELLI E DA STEFANO CARUSO



DISPONE che, a cura dell'OCC, venga data pubblicata la proposta, il piano ed il presente decreto nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale.

DISPONE che, a cura dell'OCC, venga data comunicazione della proposta del piano e del presente decreto a tutti i creditori nel termine perentorio di gg 30

AVVISA i creditori:

- che dovranno comunicare all'OCC un proprio indirizzo pec per ricevere le comunicazioni inerenti la procedure, in mancanza, le stesse verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

- che nei venti giorni successivi alla comunicazione di cui sopra potranno presentare osservazioni inviandole all'indirizzo per dell'OCC;

Vista l'istanza del debitore DISPONE la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata in essere RGE 472/2022 pendente questo Tribunale in quanto pregiudizievoli per la fattibilità del piano;

DISPONE che l'OCC, nel termine di 10gg successivi alla scadenza del termine assegnato ai creditori per le osservazioni, sentito il debitore, RIFERISCA a questo Giudice proponendo, se del caso, le modifiche al piano che ritiene necessarie.

Genova, 15/11/2023

il Giudice

Andrea Balba

